

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL TESTO DI CUI ALLA PARTE IV DEL DECRETO

TITOLO I - GESTIONE DEI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 177 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel comma 1 si precisa che, al fine di fornire un quadro più organico della materia, la parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie, sui rifiuti di imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto. Vengono fatte salve disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi sanciti dalla citata parte quarta del decreto, adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.

Secondo il comma 2, nel rispetto dei principi costituzionali, le Regioni e le Province autonome adegueranno i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO 178 - FINALITÀ

Il comma 1 conferma, semmai ce ne fosse stato bisogno, che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

Secondo il comma 2 i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Il comma 3 introduce nella gestione dei rifiuti, in maniera innovativa, i principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, oltre a quelli di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, sottolineando in maniera particolare il principio comunitario "chi inquina paga". A questo fine la gestione dei rifiuti deve improntata a criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Secondo il comma 4, per conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità a

tali disposizioni generali, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, non solo di accordi, contratti di programma (come previsto dal Dlgs 22/97), ma anche di protocolli d'intesa anche sperimentali, tra soggetti pubblici o privati.

Ai sensi del comma 5, i soggetti di cui al comma 4 costituiscono, anche per favorire il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indirettamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a) e nel rispetto delle procedure e delle competenze già vigenti.

ARTICOLO 179 - CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Il comma 1 precisa che le pubbliche amministrazioni perseguono iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:

- a) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero.

Secondo il comma 2, nel rispetto delle misure prioritarie di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni adottano, inoltre, misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.

ARTICOLO 180 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Il comma 1 precisa che, al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo precedente riguardano in particolare:

- a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
- b) la previsione di clausole di gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
- c) la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

d) l'attuazione del decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e degli altri decreti di recepimento della Direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

ARTICOLO 181 - RECUPERO DEI RIFIUTI

Secondo il comma 1, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le pubbliche amministrazioni favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- a) il riutilizzo, il reimpiego ed il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato di tali materiali;
- d) l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Il comma 2, proprio al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di reimpiego e di riciclaggio e l'adozione delle altre forme di recupero dei rifiuti, prevede che le pubbliche amministrazioni ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci, campagne di informazione e tutte le altre iniziative utili.

Nel comma 3, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi generali in precedenza indicati, si prevede che alle imprese industriali che intendono modificare i propri cicli produttivi, per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero favorire il recupero di materiali, sono concesse in via prioritaria le agevolazioni gravanti sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, previste dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46 secondo le modalità previste dai Ministeri competenti.

Nel comma 4 viene ripreso il principio che le pubbliche amministrazioni promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, nonché l'utilizzo di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle norme comunitarie e delle norme nazionali di recepimento, detti accordi e contratti di programma potranno attuare le disposizioni previste dalla parte quarta del presente decreto, oltre a stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e con l'eventuale ricorso a strumenti economici.

Nel comma 5, si prevede una disciplina più trasparente degli accordi e dei contratti di programma che sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono aperti all'adesione dei soggetti interessati, in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni, Com (2002) 412 definitivo del 17 luglio 2002.

Nel comma 6 si afferma che i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, dello specifico articolo 206 sugli accordi di programma in generale, fermo restando che, sino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni nonché del decreto 161 del 12 giugno 2002.

Secondo il comma 7, i soggetti economici interessati o le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, anche con riferimento ad interi settori economici e produttivi, possono stipulare con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, appositi accordi di programma ai sensi del precedente comma 4 e dell'articolo 206 per definire i metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie, di combustibili o di prodotti. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la gestione dei rifiuti, fissano le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti ottenuti, nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.

Il successivo comma 8 stabilisce che la proposta di accordo di programma, con indicazione anche delle modalità usate per il trasporto e per l'impiego delle materie prime secondarie, o la domanda di adesione ad un accordo già in vigore deve essere presentata al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, che si avvale per l'istruttoria del Comitato Nazionale dell'Albo di cui all'articolo 212 e dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e acquisisce il parere dell'Autorità di cui all'articolo 207.

Il comma 9 precisa che detti accordi devono contenere inoltre, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero dei rifiuti è dispensata dall'autorizzazione, nel rispetto delle condizioni previste.

Secondo il comma 10, i soggetti firmatari degli accordi previsti dal presente articolo sono tenuti a iscriversi presso un'apposita sezione da costituire presso l'Albo di cui all'articolo 212, a seguito di semplice richiesta scritta, e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie.

Il comma 11 prevede che gli accordi di programma di cui al comma 7 sono approvati, ai fini della loro efficacia, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle Attività produttive e della Salute e vengono successivamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono, ovviamente, aperti all'adesione di tutti i soggetti interessati.

Il comma 12 precisa, quindi, quando il rifiuto cessa di essere tale rispondendo ad una esigenza diffusa anche a livello comunitario e che, quindi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti e sempre che della materia prima secondaria, del combustibile o del prodotto ottenuto il detentore non si disfi, non abbia intenzione od obbligo di disfarsi.

Il successivo comma 13 precisa, di conseguenza, che la disciplina in materia di gestione dei rifiuti parimenti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi dei precedenti commi, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso, o abbia l'obbligo, di disfarsene.

Il comma 14 contiene la ovvia precisazione che i soggetti che producono, trasportano o utilizzano materie prime secondarie, combustibili o prodotti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, non sono sottoposti alla normativa sui rifiuti, a meno che se ne disfino o abbiano deciso, o abbiano l'obbligo, di disfarsene.

ARTICOLO 182 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Il comma 1 prescrive che lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica da parte dell'autorità competente della possibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181, precisando i criteri generali con i quali deve essere fatta la predetta verifica.

Il comma 2 prevede che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Secondo il comma 3 lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Secondo il successivo comma 4, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate dai ministeri competenti.

Il comma 5 conferma il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano, con l'eccezione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in modo differenziato destinate al recupero.

Il comma 6 non ammette lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante

apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, , previa la verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore del servizio idrico integrato.

Il comma 7 rinvia, per le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti, alle disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36.

Il comma 8 ammette allo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell'ente gestore.

ARTICOLO 183 - DEFINIZIONI

Il comma 1 riguarda le definizioni e, rispetto al Dlgs 22/97 e alle successive modifiche e integrazioni, introduce, al fine di rendere più agevole e chiara l'applicazione della disciplina agli operatori interessati ed alle autorità deputate al controllo, alcune precisazioni ed in particolare:

- a) recupero: precisa le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;
- b) deposito temporaneo: si chiarisce definitivamente, per i rifiuti pericolosi e per quelli non pericolosi, che le due diverse modalità ivi previste sono alternative fra loro, a scelta del produttore, con cadenza temporale o secondo il livello quantitativo,
- c) sottoprodotto: in conformità ad una serie di sentenze comunitarie (in particolare quelle relative alle cause C 121/03 e 416/02) si precisa che i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo non sono soggetti alle disposizioni in materia di rifiuti ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, viene ulteriormente precisato che per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale secondo quanto ribadito dalle varie sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia europea . Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente

o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

a) il rischio ambientale e sanitario;

b) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

c) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata;

Si riprende infine nella lettera u) la definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche e di gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti, contenuta nella legge n. 308/2004 di delega.

ARTICOLO 184 - CLASSIFICAZIONE

Tale articolo conferma sostanzialmente l'originario sistema, aggiornato ovviamente con le integrazioni introdotte, nel tempo, da norme successive.

Secondo il comma 1 i rifiuti sono classificati, in base all'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Ai sensi del comma 2 sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Secondo il comma 3 sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Il comma 3 prevede la procedura per istituire l'elenco dei rifiuti - conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a) della Direttiva 75/442/CE ed all'articolo 1, paragrafo 4 della Direttiva 91/689/CE - di cui alla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e facendo salva, sino all'emanazione dello stesso, la Direttiva del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002, riportata nell'Allegato D alla parte quarta del presente decreto.

Il comma 5 ribadisce che sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

ARTICOLO 185 - LIMITI AL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il comma 1 precisa quanto non rientra nel campo di applicazione della parte quarta in esame:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera x);
- b) gli scarichi costituiti da acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- c) i rifiuti radioattivi;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa. La dizione riportata è conforme alle indicazioni fornite in proposito dalla Commissione europea che aveva aperto in materia una specifica procedura di infrazione
- g) i materiali esplosivi in disuso;
- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;
- i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;
- l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;
- m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della Difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla parte quarta del presente decreto;
- n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla precedente lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Il successivo comma 2 fa salva la disciplina di cui al Regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano. Viene anche precisato, al fine di dirimere esistenti dubbi interpretativi, che tale disciplina deve considerarsi esaustiva ed autonoma nel campo di applicazione ivi indicato

ARTICOLO 186 - TERRE E ROCCE DA SCAVO

L'impostazione dell'articolo recepisce le indicazioni fornite dalla Commissione europea che ha aperto, su tale materia, una specifica procedura di infrazione e introduce delle prescrizioni operative al fine di fornire certezze comportamentali e alle autorità deputate al controllo.

Secondo il comma 1 le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ed i residui della lavorazione della pietra destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti e sono, perciò, esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto solo nel caso in cui, anche quando contaminati, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione siano utilizzati, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero, qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti e dal decreto di cui al comma 3.

Il comma 2 prevede che le opere, il cui progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale, costituiscono unico ciclo produttivo, anche qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti utilizzi, a condizione che tali utilizzi siano tutti progettualmente previsti.

Il successivo comma 3 riguarda il rispetto dei limiti di cui al comma 1 che può essere verificato anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo, in alternativa agli accertamenti sul sito di produzione. Viene inoltre precisato che i limiti massimi accettabili nonché le modalità di analisi dei materiali ai fini della loro caratterizzazione, da eseguire secondo i criteri di cui all'Allegato 2 del Titolo V della parte quarta del presente provvedimento, sono determinati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, salvo limiti inferiori previsti da disposizioni speciali. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministro dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

Secondo il comma 4 il rispetto dei limiti massimi di concentrazione di inquinanti di cui al comma 3 deve essere verificato mediante attività di caratterizzazione dei materiali di cui al comma 1, da ripetersi ogni qual volta si verificano variazioni del processo di produzione che origina tali materiali.

Il comma 5 precisa che per i materiali di cui al comma 1 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale, nonché il riempimento delle cave coltivate, oppure la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente.

Il comma 6 precisa che, qualora i materiali di cui al comma 1 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici.

Il comma 7 disciplina le modalità per il parere delle Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente, di cui ai commi 1 e 3, per i progetti non sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

Secondo il comma 8, nel caso in cui non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all'atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto previsto ai commi 6 e 7.

Il comma 9 prevede che il parere di cui al comma 5 sia reso nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali provvede in via sostitutiva la Regione su istanza dell'interessato. Ciò al fine di consentire la prosecuzione dell'iter procedimentale.

Il comma 10 prevede che, non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani, i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

ARTICOLO 187 - DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

Il comma 1 conferma il divieto di miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Il comma 2 disciplina la deroga a detto divieto.

Il comma 3 richiama l'applicazione delle sanzioni per la violazione al divieto, oltre a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2.

ARTICOLO 188 - ONERI DEI PRODUTTORI E DEI DETENTORI

Il comma 1 specifica che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.

Il comma 2 prevede come il produttore dei rifiuti speciali assolvere i propri obblighi e con quali priorità, introducendo una significativa innovazione al punto d). L'elenco prevede:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;

- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti per distanze superiori a 200 chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate (innovazione questa rispetto al Dlgs 22/97);
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.

Il comma 3 prevede in quali la responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa.

Il comma 4 riproduce il comma 3 bis dell'art. 10 già introdotto con la legge n. 308/2004.

ARTICOLO 189 - CATASTO DEI RIFIUTI

L'articolo riproduce lo schema preesistente con significative precisazioni in ordine ai soggetti destinatari (v.comma 3), in linea con quanto emerso nei dibattiti parlamentari e nel corso dei confronti tenutisi con i vari operatori economici.

Secondo il comma 1 il Catasto dei rifiuti, di cui all'articolo 3 del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la Regione. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La disciplina del Catasto rispetta il principio dell'invarianza di spesa.

Secondo il comma 2 è compito del Catasto assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti, di cui alla decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE.

Il comma 3 prevede che, chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi ed i Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore

a euro ottomila. Vengono quindi esonerati dall'obbligo di denuncia al Catasto i produttori di rifiuti non pericolosi, industriali e commerciali al fine di evitare una duplicazione dell'invio dei dati che sono già stati trasmessi dagli operatori successivi del ciclo.

Secondo il comma 4, nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

Il comma 5 dispone che i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, alcune informazioni relative all'anno precedente.

Il comma 6 disciplina l'elaborazione dei dati raccolti tramite il Catasto.

in esercizio e ne assicura la pubblicità.

Il comma 7, per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio, rinvia a quanto previsto dall'articolo 220, comma 2, nel quale si adottano accorgimenti volti ad evitare una duplicazione nell'invio dei dati.

ARTICOLO 190 - REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Secondo il comma 1 i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. I soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) hanno comunque l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. Le annotazioni devono essere effettuate nelle scadenze previste per le diverse categorie.

Il comma 2 disciplina le informazioni del registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Per il comma 3 i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari, indicando in cinque anni, decorrenti dalla data dell'ultima registrazione, i termini per la conservazione.

Secondo il comma 4 i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

Il comma 5 prevede che le informazioni contenute nel registro siano rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta,

mentre il successivo comma 6 prevede l'equiparazione dei registri ai registri IVA sotto il profilo delle formalità. Ciò al fine di fornire un più preciso quadro di riferimento agli operatori ed alle autorità deputate al controllo.

Il comma 7 prevede che la disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, fissando la norma transitoria (decreto del Ministro dell'Ambiente 1 aprile 1998 n. 148 e Circolare del Ministro dell'Ambiente del 4 agosto 1998).

Il comma 8 indica quelli esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 e cioè i soggetti organizzati nelle forme di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni.

ARTICOLO 191 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI E POTERI SOSTITUTIVI

L'articolo pur confermando sostanzialmente l'impostazione precedente fornisce ulteriori precisazioni volta a chiarire la specifica disciplina.

Il comma 1 prevede che, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria, di pubblica sicurezza e protezione civile, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Secondo il comma 2, entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

Il comma 3 prevede che le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Il successivo comma 4 prevede che le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

Secondo il comma 5, le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio alla Commissione dell'Unione Europea.

ARTICOLO 192 - DIVIETO DI ABBANDONO

Il comma 1 stabilisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati, mentre il successivo comma 2 vieta, altresì, l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Secondo il comma 3, fatta salva l'applicazione della sanzioni specifiche, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa grave, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Il comma 4 prevede, qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, siano tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

ARTICOLO 193 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

L'articolo, in generale, basandosi sulla precedente disciplina introduce significative innovazioni volte da un lato (v.comma 3) ad adeguarsi ad intervenute sentenze della Corte di giustizia europea e dall'altro (commi 7, 9 e 10) in relazioni ad ipotesi particolari. I commi 11 e 12 inoltre disciplinano ex novo le ipotesi di microraccolta dei rifiuti e delle c.d. "soste tecniche" proponendo il testo già predisposto in materia, a livello preparatorio, dall'Albo Nazionale dei rifiuti e mai asseverato da apposito decreto ministeriale.

Il comma 1 prevede che, durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti siano accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno una serie di dati.

Il comma 2 prevede che il formulario di identificazione di cui al comma 1 sia redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Secondo il comma 3, durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi, devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia e per il comma 4 successivo le disposizioni sul formulario non si applicano al trasporto di

rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Il comma 5 prevede che la disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino alla pubblicazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore.

Il comma 6 prevede che la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione e di gestione dei formulari di identificazione sono fissati con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio che tiene conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia.

Il comma 7 prevede che il formulario è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

Per il comma 8, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle fattispecie disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 relativo ai fanghi in agricoltura.

Secondo il comma 9, la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

Il comma 10 prevede che il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del Regolamento (Ce) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.

Il comma 11 prevede norme sulla microraccolta dei rifiuti.

Il comma 12 prevede norme sulla sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo.

ARTICOLO 194 - SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE

Il comma 1 rinvia ai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del Regolamento (Cee) n. 259 del 1 febbraio 1993 e dal decreto di cui al comma 3.

Il comma 2 fa salvi, ai sensi dell'articolo 19 del predetto Regolamento (Cee) n. 259 del 1 febbraio 1993, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana.

Il comma 3 prevede un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, della Salute, dell'Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle norme del Regolamento (Cee) n. 259 del 1 febbraio 1993.

Secondo il comma 4, sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370.

Il comma 5. individua le autorità competenti.

Il comma 6 prevede che le Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del Regolamento (Cee) n. 259 del 1 febbraio 1993 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per il successivo inoltrare alla Commissione dell'Unione Europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3 della Convenzione di Basilea.

Il comma 7 prevede che, ai rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 12.

CAPO II – COMPETENZE

ARTICOLO 195 - COMPETENZE DELLO STATO

Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto precisa le competenze spettanti allo Stato nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'impostazione, nel totale rispetto di quanto in materia previsto dal dettato costituzionale, rende più organica ed efficiente la collaborazione fra amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, riservando sostanzialmente alle prime compito di indirizzo e coordinamento.

Tra le novità, rispetto al DLgs 22/97, si segnalano:

- a) l'individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e inserito nel Documento di Programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie, anche ai fini dell'erogazione dei contributi

compensativi a favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

b) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione è operata, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un Programma, formulato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, inserito nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria, con indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione;

c) la determinazione di criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199, con particolare riferimento alla determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, delle linee guida per la individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali da costituirsi ai sensi dell'articolo 200 ed il coordinamento dei piani stessi;

d) la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti;

e) la determinazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, delle linee guida inerenti le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità;

ARTICOLO 196 - COMPETENZE DELLE REGIONI

Precisa le competenze delle Regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195.

Le competenze sono aggiornate alla luce di sopravvenute previsioni normative regionali (es.comma 1 lettera p) ed adeguate alla nuova disciplina in materia di piani di gestione dei rifiuti e della relativa organizzazione prevista nei successivi articoli (199 e seguenti).

ARTICOLO 197 - COMPETENZE DELLE PROVINCE

Precisa le competenze delle Province, in attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. armonizzandole con la nuova disciplina in tema di gestione dei rifiuti introdotta nei successivi articoli .

ARTICOLO 198 - COMPETENZE DEI COMUNI

Anche tale articolo viene armonizzato con la nuova disciplina in tema di gestione dei rifiuti contenuta nei successivi articoli.

Si prevede che i Comuni concorrano, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai

sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Inoltre, i Comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3.

CAPO III - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

ARTICOLO 199 - PIANI REGIONALI

Disciplina le competenze delle Regioni, sentite le Province, i Comuni e le Autorità d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, per predisporre i piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ovviamente la redazione dei piani regionali deve contenere tutte le indicazioni utili per l'attuazione della nuova disciplina in tema di gestione dei rifiuti contenuta nei successivi articoli, prevedendo, per assicurare la funzionalità dell'intero sistema l'ipotesi di poteri sostitutivi da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ipotesi d'altro canto già prevista dalla disciplina precedente.

ARTICOLO 200 - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Al comma 1, organizza la gestione dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o) con i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Nei successivi commi 2-7 si prevedono una serie di disposizioni per disciplinare al meglio la costituzione degli ATO.

ARTICOLO 201 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

Il comma 1 prevede al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Il comma 2 prevede che l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze.

Il successivo comma 3 prevede che l'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito.

Il comma 4, individua le attività di realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti, la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

Secondo il comma 5, in ogni ambito, è raggiunta, nell'arco di 5 anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati ed è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

Il comma 6 prevede che la durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a 15 anni, sia disciplinata dalle Regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

ARTICOLO 202 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il comma 1 prevede che l'Autorità d'ambito aggiudichi il servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo i criteri di cui all'articolo 113, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con decreti emanati ai sensi dell'art.17

comma 3 della legge 400/1988 definisce una griglia di valutazione per la comparazione delle diverse offerte.

Il comma 2 indica le modalità di partecipazione alla gara.

Il comma 3 indica i criteri di valutazione delle proposte.

Secondo il comma 4, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

Il comma 5 riguarda le modalità per la realizzazione dei nuovi impianti realizzati dal soggetto affidatario del servizio.

ARTICOLO 203 - SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO

I commi 1 – 2 disciplinano lo schema tipo destinato a disciplinare i rapporti tra autorità d'ambito e soggetti affidatari del servizio integrato.

Il comma 3 prevede che le Autorità d'ambito operano la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo alla Regione i relativi dati. Inoltre, le Autorità d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo. Infine, il piano finanziario indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui rifiuti per il periodo considerato.

ARTICOLO 204 - GESTIONI ESISTENTI

Il comma 1 prevede che i soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito.

Secondo il comma 2, in relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15-*bis* dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'Autorità d'ambito dispone i nuovi affidamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima parte quarta.

Il comma 3 prevede i poteri sostitutivi per il Presidente della Giunta regionale esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti.

Il comma 4 prevede, alla scadenza, ovvero alla anticipata risoluzione, delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.

ARTICOLO 205 - MISURE PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Il comma 1 indica che, in ogni ambito territoriale ottimale, deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il 40% entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il 60% entro il 31 dicembre 2012.

Tali percentuali sono, ovviamente, congruamente aumentate rispetto alla originaria previsione del Dlgs 22/97 in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso ed, al fine di stimolare le attività di recupero, minimizzano, in attuazione dei principi generali, il conferimento in discarica.

Il comma 2 prevede che la frazione organica umida separata contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.

Il comma 3 disciplina, in modo innovativo, le addizionali al tributo di conferimento dei rifiuti qualora non sia raggiunto l'obiettivo e la modalità di ripartizione delle stesse.

Secondo il comma 4 un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

Secondo il comma 5, sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4, continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Il comma 6 prevede che le Regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, possano indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

ARTICOLO 206 - ACCORDI, CONTRATTI DI PROGRAMMA, INCENTIVI

Disciplina, ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni, la possibilità che il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, stipuli appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con le imprese maggiormente presenti sul mercato, con soggetti pubblici o privati o con le associazioni di categoria, oltre all'individuazione delle risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalità di stipula dei medesimi.

Si prevede, inoltre, che è inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione può utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della

coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.

L'articolo quindi, nel suo complesso, oltre a raccordarsi con le altre parti specifiche del provvedimento (ad es. articolo 181), è collegato in maniera più incisiva alle previsioni in materia di accordi in sede europea

ARTICOLO 207 - AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE RISORSE IDRICHE E SUI RIFIUTI

Il comma 1, in modo innovativo e introducendo una rilevante semplificazione procedurale, istituisce l'Autorità di Vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui all'articolo 159, di seguito denominata "Autorità", che garantisce e vigila in merito all'osservanza dei principi ed al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta del presente decreto, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, all'economicità ed alla trasparenza del servizio.

Il comma 2 prevede che l'Autorità, subentri in tutte le altre competenze già assegnate dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, il quale continua ad operare sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 159 del presente decreto legislativo.

Il comma 3 rinvia all'art. 159 per la struttura e la composizione dell'Autorità e il comma 4 all'art. 160 per le funzioni che deve svolgere.

Il comma 5, per l'espletamento dei propri compiti ed al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonché di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacità di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti, preveda che l'Autorità si avvalga della Segreteria Tecnica di cui all'articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004 n. 308. Essa può avvalersi, altresì, di organi ed uffici ispettivi e di verifica di altre amministrazioni pubbliche.

CAPO IV - AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI

ARTICOLO 208 - AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Il comma 1 prevede un'unica domanda alla Regione e relativa autorizzazione per i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.

Il comma 2 fa salva l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della

medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Il comma 3 prevede gli adempimenti della Regione a seguito della presentazione della domanda.

Il comma 4 indica l'attività della Conferenza di servizi, mentre il comma 5 prevede che per l'istruttoria tecnica della domanda le Regioni possano avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Il comma 6 prevede che, entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto, sostituendo ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Il comma 7 rinvio all'art. 146 nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il comma 8 prevede il termine massimo di 150 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.

Il comma 9 disciplina l'interruzione dei termini di cui al precedente comma.

Il comma 10 prevede il potere sostitutivo.

Il comma 11 indica i contenuti dell'autorizzazione e prevede una riduzione del 50% delle garanzie finanziarie da prestare per le imprese in possesso di registrazione EMAS o certificazione UNI 14001.

Il comma 12 prevede che l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile.

Il comma 13 disciplina il caso di non conformità a seguito di controlli successivi.

Il comma 14 rinvia alle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della Direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente.

Il comma 15 riguarda gli impianti mobili di smaltimento o di recupero.

Il comma 16 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il comma 17 riguarda l'attività di deposito temporaneo nel luogo di produzione sia affidata dal produttore ad altro soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti. In questo caso il conferimento di rifiuti da parte del produttore all'affidatario del deposito temporaneo costituisce adempimento agli obblighi di cui all'articolo 188, comma 3.

Il comma 18 prevede che l'autorizzazione debba essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, lettera m) che ne cura l'inserimento in un elenco nazionale accessibile.

I commi 19 e 20 riguardano i casi di eventi incidenti sull'autorizzazione e la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

ARTICOLO 209 - RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE IMPRESE REGISTRATE EMAS

Le imprese che risultino registrate ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al Regolamento 1980/2000 del 17 luglio 2000 o del sistema ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Si prevede l'utilizzo dell'autocertificazione

ARTICOLO 210 - AUTORIZZAZIONI IN IPOTESI PARTICOLARI

Disciplina il caso di coloro che alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali.

ARTICOLO 211 - AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE

Prevede norme semplificate di autorizzazione per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni che rispondino ai criteri indicati.

ARTICOLO 212 - ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

L'articolo, pur confermando sostanzialmente l'impostazione originaria, introduce prescrizioni atte ad adeguare i compiti dell'Albo alle nuove funzioni attribuite al medesimo sia in relazione alle attività istruttorie in materia di accordi o di autorizzazioni semplificate che in relazione alle fattispecie introdotte dalla legge 308/2004.

Il comma 1 prevede presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di

Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

Il comma 2 ne disciplina la composizione.

Il comma 3 riguarda le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il comma 4 introduce norme transitorie rispetto agli attuali organismi oggi funzionanti.

Il comma 5 prevede che l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15

Secondo il comma 6 l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

Il comma 7 riguarda le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese in possesso di registrazione EMAS o certificazione UNI 14001.

Il comma 8 concerne le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

Il comma 9 riguarda le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente. Tali garanzie sono ridotte del 50% per le imprese in possesso di registrazione EMAS o certificazione UNI 14001.

Il comma 10 prevede un decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, sentito il parere del Comitato Nazionale, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, che definisce attribuzioni e modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché

le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato in conformità a una serie di principi.

Il comma 11 prevede un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza Stato Regioni, per fissare i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle Regioni.

Il comma 12 riguarda la Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'articolo 183, comma 1, lettera h), per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali individuate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

Il comma 13 concerne l'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della Regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

Il comma 14 prevede, fino all'emanazione dei decreti di cui ai commi precedenti, l'applicazione delle disposizioni già in vigore alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto.

Il comma 15 disciplina il ricorso avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo.

Il comma 16 riguarda gli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali.

Il comma 17 concerne la disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.

Il comma 18 riguarda imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, e le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento (Cee) 259/93 del 1 febbraio 1993.

I commi 19, 20 e 21 riguardano le procedure di iscrizione e comunicazione.

Il comma 22 riguarda i soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dall'articolo 181 e dall'articolo 206 sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9.

Il comma 23 riguarda i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni 30 giorni e le modalità per rendere pubblici i dati contenuti nei medesimi.

Il comma 24 riguarda le imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione, i comma 25 e 26 le imprese che svolgono

operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo.

ARTICOLO 213 - AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Riguarda le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 che sostituiscono ad ogni effetto, secondo le modalità ivi previste, le autorizzazioni di cui al presente capo e la comunicazione di cui al successivo articolo 216 limitatamente agli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

Al trasporto dei rifiuti di cui alla lista verde del Regolamento (Cee) 259/93 del 1 febbraio 1993, destinati agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del presente decreto.

CAPO V - PROCEDURE SEMPLIFICATE

ARTICOLO 214 - DETERMINAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE

Disciplina le procedure semplificate che devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci, confermando sostanzialmente l'impianto precedente adeguandolo, ovviamente, alle normative sopravvenute ed in particolare al Dlgs 59/2005 e 133/2005.

ARTICOLO 215 - AUTOSMALTIMENTO

Disciplina le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi, sostanzialmente confermando l'impianto precedente.

ARTICOLO 216 - OPERAZIONI DI RECUPERO

Disciplina l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti secondo le procedure semplificate, confermando sostanzialmente l'impianto precedente. Fra le novità peraltro si segnalano i compiti pre-istruttori e di tenuta dei registri attribuiti all'Albo Smaltitori, ferme restando le competenze in tema di controllo in capo alle Province, e, la possibilità (comma 9) di individuare una lista di rifiuti non pericolosi maggiormente utilizzati nei settori produttivi cui applicare semplificazioni procedurali.

TITOLO II - GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Il Titolo II contiene, pur conservando l'impianto originario, disposizioni volte, da un lato, ad adeguare la disciplina ai dettami della direttiva 2004/12/Ce che ha modificato l'originaria direttiva 94/62 e, dall'altro, fornisce chiarimenti in ordine a varie problematiche sorte, nonché ad introdurre rilevanti innovazioni per rendere il sistema più funzionale e concorrenziale.

ARTICOLO 217 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Individua il campo di applicazione in conformità alla Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

ARTICOLO 218 - DEFINIZIONI

Introduce le definizioni specifiche al Titolo II

ARTICOLO 219 - CRITERI INFORMATIVI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Indica i criteri e i principi informativi dell'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali.

ARTICOLO 220 - OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO

Indica gli obiettivi da conseguire da parte dei produttori e degli utilizzatori devono in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E , indicando le sanzioni in caso di mancato raggiungimento. I limiti sono adeguati a quelli previsti dalla direttiva 2004/12 e le procedure di comunicazione dei dati sono volte ad evitare duplicazioni di trasmissioni.

ARTICOLO 221 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI

Prevede il principio che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. A tal fine viene previsto che i produttori e gli utilizzatori partecipino al Consorzio Nazionale Imballaggi, salvo il caso in cui venga adottato uno dei sistemi di cui al comma 3, lettere a) e c) del presente articolo. Fino all'adozione dei criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

I produttori che non aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi e a un Consorzio di cui all'articolo 223 devono richiedere all'Autorità di cui all'articolo 207, previa idonea ed esaustiva documentazione, il riconoscimento del sistema adottato ai sensi del precedente comma 3, lettere a) o c), entro novanta giorni

dall'assunzione della qualifica di produttore ai sensi dell'articolo 218, comma 1, lettera r) o dal recesso anche solo da uno dei suddetti Consorzi; il recesso è efficace decorsi dodici mesi dalla relativa comunicazione. A tal fine i produttori devono dimostrare di aver organizzato il sistema secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, che il sistema è effettivamente ed autonomamente funzionante e che è in grado di conseguire, nell'ambito delle attività svolte, gli obiettivi di recupero e di riciclaggio di cui all'articolo 220. I produttori devono inoltre garantire che gli utilizzatori e gli utenti finali degli imballaggi siano informati sulle modalità del sistema adottato. L'Autorità, dopo aver acquisito i necessari elementi di valutazione da parte del Consorzio nazionale degli imballaggi, si esprime entro 90 giorni dalla richiesta. In caso di mancata risposta nel termine sopra indicato, l'interessato chiede al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio l'adozione dei relativi provvedimenti sostitutivi da emanarsi nei successivi sessanta giorni. L'Autorità è tenuta a presentare una relazione annuale di sintesi relativa a tutte le istruttorie esperite. Sono fatti salvi i riconoscimenti già operati ai sensi della previgente normativa.

Il mancato riconoscimento del sistema ai sensi del comma 5, o la revoca disposta dall'Autorità, previo avviso all'interessato, qualora i risultati ottenuti siano insufficienti per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 220 ovvero siano stati violati gli obblighi previsti dai commi 6 e 7, comportano per i produttori l'obbligo di partecipare ad uno dei Consorzi di cui all'articolo 223 e, assieme ai propri utilizzatori di ogni livello fino al consumo, al Consorzio previsto dall'articolo 224. I provvedimenti dell'Autorità sono comunicati ai produttori interessati e al Consorzio Nazionale Imballaggi. L'adesione obbligatoria ai Consorzi disposta in applicazione del presente comma ha effetto retroattivo ai soli fini della corresponsione del contributo ambientale previsto dall'articolo 224, comma 3, lettera h) e dei relativi interessi di mora. Ai produttori e agli utilizzatori che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Autorità, non provvedano ad aderire ai Consorzi e a versare le somme a essi dovute si applicano inoltre le sanzioni previste dall'articolo 261.

ARTICOLO 222 - RACCOLTA DIFFERENZIATA E OBBLIGHI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Prevede che la pubblica amministrazione organizzi sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. Viene disciplinato il ruolo di "supplenza" del CONAI, chiarendo appunto che in tale ruolo il CONAI può subentrare su base volontaria previa esplicita richiesta da parte dell'autorità che abbia riscontrato l'inadeguatezza dei sistemi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni in tema di raccolta differenziata. Ove il CONAI non accetti tale ruolo l'autorità dovrà individuare un altro gestore.

ARTICOLO 223 - CONSORZI

Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private e il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, dei rifiuti di

imballaggio conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, questo articolo prevede che i produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), costituiscono uno o più Consorzi per ciascun materiale di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale. A tali consorzi possono partecipare i recuperatori e i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi. Con tale principio innovativo si stimola la funzionalità e la concorrenzialità del sistema.

I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro 15 giorni al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che lo approva nei successivi 90 giorni. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al Consorzio richiedente con le relative osservazioni. I Consorzi già riconosciuti ai sensi della previgente normativa sono tenuti ad adeguare il loro statuto in conformità al nuovo schema tipo entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei Consorzi è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

I Consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria. Ed il comma 3 indica quali sono i mezzi finanziari per il funzionamento dei Consorzi medesimi. Nei commi 4, 5 e 6 sono indicate le modalità per la trasmissione dai Consorzi al CONAI dei programmi preventivi e consuntivi di gestione.

ARTICOLO 224 - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

Tale articolo prevede che, per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario coordinamento dell'attività di raccolta differenziata, i produttori e gli utilizzatori, partecipano in forma paritaria al Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI, che ha personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il CONAI adegua il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato è trasmesso entro 15 giorni al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio che lo approva di concerto con il Ministro delle Attività Produttive, salvo motivate osservazioni cui il CONAI è tenuto ad adeguarsi nei successivi 60 giorni. Qualora il CONAI non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto

sono apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive.

Vengono indicate le funzioni di CONAI e la destinazione del contributo ambientale CONAI, ai sensi in particolare di quanto previsto al comma 3 lettera h) ed al comma 8. Per assicurare il rispetto di quanto previsto in dette norme, viene introdotto l'obbligo della contabilità separata fra imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico ed imballaggi secondari e terziari.

ARTICOLO 225 - PROGRAMMA GENERALE DI PREVENZIONE E DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Tale articolo prevede che il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, le misure per conseguire gli obiettivi previsti.

ARTICOLO 226 - DIVIETI

Si riconferma, in tale articolo, il divieto dello smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

È, inoltre vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a 100 parti per milione (ppm) in peso. Per gli imballaggi in vetro si applica la decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001.

Si prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio di concerto con il Ministro delle Attività Produttive sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione Europea:

- a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
- b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4.

TITOLO III GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Questo Titolo comprensivo degli articoli da 227 a 238 risponde alla necessità di ottemperare ad una triplice esigenza:

- a) quella di costituire un raccordo con le direttive sopravvenute dopo l'emanazione del Dlgs 22/97 e dei relativi provvedimenti di attuazione per il recepimento nell'ordinamento interno o comunque con norme intervenute successivamente;
- b) quella di introdurre fattispecie nuove per esigenze operative manifestatesi nell'ambito della pratica applicazione del Dlgs 22/97;

c)quella di adeguare ai criteri direttivi dei sistemi di gestione, ai quali sono improntate le norme del presente decreto, anche i già esistenti consorzi obbligatori menzionati nel Dlgs22/97.

Con riferimento al punto a) in particolare l'articolo 227 menziona, con il riferimento specifico alle singole direttive ed ai provvedimenti di recepimento nell'ordinamento interno, i rifiuti elettrici ed elettronici, i rifiuti sanitari, i veicoli fuori uso ed il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto. L'articolo 232 i rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico. L'articolo 231, sostanzialmente corrispondente al vecchio articolo 46 del Dlgs 22/97, si è reso necessario perché purtroppo a livello comunitario la direttiva 2002/24 /CE non ha disciplinato tutte le categorie di veicoli a motore e quindi si sarebbe corso il rischio di un deficit della disciplina complessiva.

Da ultimo si segnala che l'articolo 229, relativo al combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata, ha dato concreta attuazione a quanto in materia era stato previsto dal comma 29 della legge 308 del 15 dicembre 2004.con talune precisazioni necessarie per garantirne l'operatività.

Con riferimento al punto b) sono state introdotte due nuove fattispecie relative rispettivamente a:

- Pneumatici fuori uso (articolo 228) per i quali si delinea un sistema associativo di gestione ispirato agli altri sistemi settoriali del decreto;
- Attività di manutenzione delle infrastrutture per le quali si delinea un iter procedurale che garantisca ad un tempo il rispetto delle norme in tema di tutela ambientale e le indicazioni comportamentali necessarie per gli operatori e per le autorità deputate al controllo.

Con riferimento al punto c) si è reso necessario intervenire per l'attuazione del principio sancito nella legge 308/2004 (Art1 comma 9 lettera a) per la transizione dal regime di obbligatorietà al regime di volontarietà relativamente ai consorzi obbligatori oggi in essere. Oltre ai consorzi esistenti dalla data di entrata in vigore del Dlgs 22/97 si è reso necessario intervenire anche sui consorzi delle batterie (COBAT) e degli oli minerali esausti(COOU) in quanto tali Consorzi pur preesistenti al Dlgs 22/97 sono stati mantenuti in essere proprio rispettivamente dall'art. 56 comma 1 lettera c) e dall'art. 56 comma 2 bis del medesimo Dlgs 22/97. Al riguardo si ricorda che:

- relativamente al COBAT l'art. 9 quinquies della legge 9 novembre 1988, n.475 salvaguardato dal citato art. 56 comma 1 lettera c) del Dlgs 22/97,prevedeva la partecipazione al Consorzio dei soli recuperatori al contrario di quanto, correttamente, ma con operazione di dubbia legittimità, lo Statuto approvato dalle Pubbliche Amministrazioni ha previsto per il Consorzio con la partecipazione degli altri operatori del ciclo (produttori e trasportatori) ;
- relativamente al COOU si ricorda che l'art. 56 comma 2 bis del Dlgs 22/97 prevedeva l'emanazione entro 60 giorni di un DPCM che riadattasse la disciplina degli oli usati minerali ai principi del Decreto. Malgrado i numerosi solleciti arrivati anche da parte delle Regioni, non è mai stato emanato tale provvedimento, talchè ad oggi le situazioni si sono risolte di fatto ma non in punto di diritto. Sono ben note le discrasie esistenti fra

disciplina speciale dettata dal Dlgs 95/92 e dal DM 392/96 con il Dlgs 22/97. Tali rilevanti discrasie mai chiarite, riguardano in particolare le autorizzazioni al recupero, le autorizzazioni al trasporto, la mancata esplicitazione degli oli minerali esausti come rifiuti pericolosi, le modalità di deposito e stoccaggio, i formulari di trasporto e la tenuta dei registri, nonché l'utilizzazione di termini come eliminazione comprensiva anche del recupero in luogo delle dizioni corrette utilizzate dal Dlgs 22/97 in conformità alle previsioni della Direttiva 91/156 della Commissione europea.

Lo schema utilizzato per tutti e quattro Consorzi in questione prevedono la possibilità di costituzione di uno o più Consorzi diversi da quelli esistenti, la emanazione da parte dei Ministeri competenti di uno schema tipo di Statuto al quale i Consorzi esistenti devono adeguarsi ed al quale devono conformarsi le nuove formazioni nonché la possibilità di creare organizzazioni autonome da riconoscersi da parte dell'Autorità previa presentazione di idonea documentazione. Tutti i soggetti in questione devono presentare, sempre all'Autorità, programmi preventivi e consuntivi e viene ribadito l'obbligo per i detentori di conferimento ai Consorzi nel loro complesso.

Per ogni tipologia di rifiuto, oggetto di attività dei singoli Consorzi in esame, sono poi aggiunti chiarimenti ad hoc al fine anche di evitare e ridurre il numeroso contenzioso esistente.

In definitiva i criteri direttivi dei sistemi di gestione, come ribadito nell'articolo 237 devono essere concepiti in modo da assicurare il principio di trasparenza, di non discriminazione, di non distorsione della concorrenza, di libera circolazione nonché il massimo rendimento possibile.

TITOLO IV

TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Si è mantenuta, nell'articolo 238, la tariffa istituita con l'art. 49 del Dlgs 22/97, ma con la previsione di chiarimenti e specificazioni atte a consentirne, come esplicitamente previsto nella legge 308/2004, art.1 comma 9 lettera a), la maggiore certezza di riscossione anche una più razionale definizione dell'istituto. Sono stati meglio precisati i parametri cui riferirsi per la determinazione della tariffa introducendo fra gli altri anche al fine di renderne più equa la ripartizione, gli indici reddituali, articolati per fasce di utenza e territoriali. Si è ricordata la norma in esame con le competenze derivanti ai vari soggetti che fanno parte del sistema di gestione dei rifiuti, come delineato ex novo dal provvedimento in esame, e sono state previste agevolazioni, oltre che per le utenze domestiche, anche per quelle adibite ad uso stagionale e non continuativo.

Al fine di non creare soluzioni di continuità si è previsto infine che, in attesa dell'emanazione del regolamento interministeriale di cui al comma 6-col quale dovranno essere indicati i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa- continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti

TITOLO V

BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

La disciplina della “Bonifica dei siti contaminati” è contenuta nel Titolo V alla parte Quarta e si compone di 15 articoli.

La norma prevede il riordino e il coordinamento delle disposizioni normative concernenti la bonifica dei siti contaminati ed è finalizzata ad accelerare le operazioni di bonifica, semplificando le procedure e rimuovendo gli ostacoli burocratici privi di rilevanza ambientale. La norma individua ed abroga le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina e fa salve le fonti secondarie vigenti fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dal decreto.

Le nuove procedure prevedono che, in presenza di un superamento dei valori tabellari individuati per i singoli parametri, l'operatore sia tenuto alla caratterizzazione del sito ed applichi la procedura di analisi del rischio.

Ove i risultati di quest'ultima lo richiedano, si procede alla bonifica del sito per riportare i valori di contaminazione al di sotto della soglia di rischio. La caratterizzazione, l'analisi del rischio ed il piano di bonifica devono essere approvati dalla Regione, che si avvale della Conferenza dei Servizi. Le autorizzazioni regionali costituiscono assenso per tutte le opere relative. Ciò allo scopo di non rallentare l'attività di bonifica con la richiesta di nuove autorizzazioni, assensi, permessi.

L'articolo 239 contiene i principi generali della disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. Restano esclusi dal campo di applicazione del Titolo V, come è già previsto dalla normativa in vigore, l'abbandono dei rifiuti e gli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali.

L'articolo 240 contiene le definizioni che ampliano quelle della normativa vigente per tener conto dell'applicazione della procedura dell'analisi di rischio per la determinazione degli obiettivi di bonifica, quali quella di “Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) “ per indicare i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica e quella di “Concentrazioni soglia di rischio (CSR)” per indicare i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica.

L'articolo 241 delega il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ad adottare successivamente, con apposito regolamento, una disciplina per la bonifica delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento.

L'articolo 242 descrive le procedure amministrative ed operative che devono essere eseguite in caso di un evento che sia in grado di contaminare il sito o del rinvenimento di una contaminazione storica che possa comportare rischio di

aggravamento della situazione di contaminazione. Oltre a descrivere i tempi e le modalità che il responsabile dell'inquinamento deve seguire nelle diverse fasi dell'istruttoria sono fissati i tempi entro cui l'autorità competente deve approvare i documenti presentati.

L'articolo 243 chiarisce che le acque di falda emunte nell'ambito degli interventi di bonifica possano essere scaricate nel rispetto dei limiti di emissione degli scarichi idrici previsti nella parte Terza del decreto, nella sezione sulla tutela delle acque dall'inquinamento. Prevede inoltre una deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui all'articolo 104.

L'articolo 244 prevede la procedura che le pubbliche amministrazioni debbano seguire qualora accertino un superamento dei valori soglia di contaminazione sia nei confronti del responsabile dell'inquinamento che verso il proprietario del sito, nonché i loro obblighi nel caso in cui il responsabile non sia individuabile o non provveda.

L'articolo 245 prevede quali debbano essere le azioni di competenza del proprietario del sito non responsabile della contaminazione e la possibilità che gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili.

L'articolo 246 incentiva lo strumento degli accordi di programma tra i soggetti interessati e la pubblica amministrazione, per la definizione di modalità e tempi di esecuzione degli interventi, anche per i casi di una contestuale bonifica di una pluralità di siti.

L'articolo 247 dispone l'accesso al sito sotto sequestro per la realizzazione degli interventi previsti dal Titolo V.

L'articolo 248 assegna la competenza alla Provincia e all'ARPA territorialmente competente dei controlli di conformità degli interventi ai progetti approvati secondo la procedura prevista dall'articolo 242, nonché le certificazioni di avvenuto completamento degli interventi stessi.

L'articolo 249 prevede che le aree di ridotte dimensioni seguano una procedura semplificata per l'autorizzazione degli interventi di bonifica descritta in allegato 4 alla parte quarta al presente decreto.

L'articolo 250 prevede e disciplina l'obbligo di intervento da parte dell'amministrazione qualora non sia individuabile il responsabile della contaminazione.

L'articolo 251 prevede che le Regioni predispongano un'anagrafe dei siti da bonificare sulla base di criteri definiti dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT).

L'articolo 252 regola le procedure da seguire per le bonifiche dei siti di interesse nazionale la cui competenza è attribuita al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio.

L'articolo 253 prevede che gli interventi di bonifica costituiscano onere reale sul sito e che le spese sostenute per gli interventi siano assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime. Si prevede inoltre che il proprietario non responsabile possa essere tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito.

TITOLO VI

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Capo I Sanzioni.

L'impianto è rimasto sostanzialmente immutato in relazione alle varie fattispecie già previste: ovviamente le innovazioni riguardano nuove fattispecie introdotte dal provvedimento in esame. l'espressione di riferimento in euro in luogo delle lire ed altre indicazioni ricevute dal competente Ministero.

Capo II Disposizioni transitorie e finali

Nell'articolo 264 sono indicate le norme da abrogare tra le quali disegna l'art. 14 della legge 8 luglio 2002, n.138 al fine di seguire le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia europea dell'11 novembre 2004 oltre ovviamente ad una serie di norme successive al DLgs 22/97 incompatibili con la normativa in fieri di cui trattasi.

Come peraltro chiarito esplicitamente nell'articolo 265 relativo alle disposizioni transitorie, in conformità al principio enunciato dall'articolo 264 comma 1 lettera i), al fine di non creare soluzione di continuità nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, i provvedimenti attuativi del Dlgs 22/97 continuano ad applicarsi sino alla entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi della nuova normativa e contestualmente le Pubbliche Amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze adeguano la precedente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nel provvedimento di cui trattasi.

Il comma 5 dell'articolo 265 demanda ad un successivo decreto interministeriale la regolamentazione dei complessi effetti economici derivanti dal passaggio dal sistema dei vecchi consorzi obbligatori alle nuove tipologie dei medesimi contemplate dal decreto in esame, ovviamente in conformità a quanto sarà previsto negli emanandi schemi tipo, da parte dei competenti Ministeri.

Il comma 6 dell'articolo 265 infine assicura un passaggio senza soluzione di continuità, anche dal punto di vista operativo, fra le attività svolte dalle aziende siderurgiche e metallurgiche sotto il vecchio regime ed il nuovo. Considerando infatti l'assoggettabilità di tali imprese al regime del Dlgs 59/2005 (IPPC) si autorizza le medesime a continuare la propria attività previa presentazione di domanda di autorizzazione IPPC, fino al rilascio od al definitivo diniego dell'autorizzazione medesima da parte della competente Autorità con riferimento ai rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'allegato II del Regolamento

259/93 (lista verde) o da codici equivalenti della stessa lista per i rottami non ferrosi

L'articolo 266 infine ripropone le disposizioni finali già previste dalla precedente disciplina.